

REGOLAMENTO COMPRENSORIO CAMPOROSSO

- Art.1 La fornitura d'acqua potabile, a contatore, per usi diversi o per irrigazione, viene fatta con scrittura privata nella quale l'utente indica l'immobile od il terreno da rifornire d'acqua e resta espressamente convenuto ch'egli non puo' cedere in alcun modo, in tutto od in parte, l'acqua concessagli, ne' destinarla ad uso diverso da quello per il quale e' stata richiesta.
- Art.2 La fornitura e' annuale, se per uso irriguo, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, e mensile, se per usi domestici, e salvo disdetta da una delle parti, da darsi rispettivamente entro il mese di settembre, o nel mese precedente, si intendera' tacitamente rinnovata per un altro periodo, alle stesse condizioni, e cosi' di seguito. La cessazione della fornitura non avra' luogo per il solo fatto di cambiamento della proprieta' o persona a cui l'acqua e' fornita e l'utente, suoi eredi o successori, continueranno a rispondere del contratto, fino al termine convenuto, salvo che il nuovo proprietario od affittuario, col consenso della Societa', non sia subentrato nella utenza; il tutto senza pregiudizio delle altre ragioni che possano competere alla Societa' verso il nuovo proprietario od affittuario.
- Art.3 L'utente dovra' fissare un minimo contrattuale di consumo mensile, se per usi domestici, annuale se per uso irriguo, proporzionato all'importanza dell'immobile od alla superficie e cultura del terreno per quale e' richiesta la fornitura; tale quantitativo non potra' essere diverso da quelli stabiliti dalle tariffe in vigore.
- Art.4 la Societa' non assume responsabilita' per eventuali riduzioni ed interruzioni di erogazione o variazioni di pressione, qualunque sia stato il motivo che le abbia originate e l'utente non potra' pretendere, per questo, risarcimento di danni rimborso di spese o risoluzione di contratto.
- Art.5 la Societa' concede erogazioni a bocca libera, esclusivamente per bocchette d'estinzione di incendi, alla tariffa vigente di lit. 5.000 per ogni bocchetta, salvo eventuali aumenti regolarmente autorizzati. I rubinetti delle singole bocchette sono sigillati dalla societa' e, solo in caso d'incendio, l'utente potra' rompere il sigillo e servirsene dandone immediato avviso alla societa' stessa. Il quantitativo d'acqua presumibilmente consumato e da stabilire dalla societa' sara' fatturato in base alle tariffe minime vigenti per fornitura d'acqua a contatore. Qualora fosse riscontrata la rottura del sigillo, non per causa antincendio, l'utente sara' passibile di una penale di lit.2.000-oltre al pagamento dell'acqua che fosse stata presumibilmente consumata da calcolarsi ad insindacabile giudizio della Societa'. La provvista, la posa in opera ed il mantenimento delle bocche e idranti e delle relative condotte,,a partire dal rubinetto di presa, sono a carico dell'utente e la societa' si riserva il diritto di far eseguire le opere, a suo giudizio, necessarie, per buon funzionamento della presa.
- Art.6 ogni tassa od onere che venisse a gravare sulla fornitura d'acqua,sara' a carico dell'utente.
- Art.7 L'acqua viene distribuita agli utenti mediante contatori, del diametro ritenuto adatto dalla Societa', che vengono collocati nei punti giudicati da essa piu' convenienti e, da questo punto soltanto, si intende concessa l'erogazione dell'acqua. Solo il personale della Societa' provvede alla manutenzione e riparazione delle condotte e dei contatori, sino al rubinetto di arresto compreso, posto dopo il contatore. L'impianto di derivazione (tubazioni, rubinetti e relativo chiusino), fino al rubinetto d'arresto dopo il contatore, viene eseguito e provvisto dalla societa', che ne rimane proprietaria; l'utente, come diritto di allacciamento e contributo a fondo perso, versera' una volta tanto, una somma proporzionata all'importanza dell'impianto ed alla distanza dalle condotte principali della societa'. L'impianto non potra' essere modificato o ceduto a terzi senza l'autorizzazione della societa'. Occorrendo riparare, rinnovare o spostare il detto impianto di derivazione, anche in conseguenza di guasti causati da estranei, o di furti, vi provvedera' la societa', a spese dell'utente senza bisogno della preventiva autorizzazione dello stesso. L'utente dovra' provvedere ai pagamenti, relativi ai lavori, anticipatamente, in base ai preventivi di spesa, ed, in ogni caso, entro dieci giorni dalla esecuzione del lavoro. La Societa' si riserva il diritto di esigere che l'impianto dell'utente, dopo il contatore, venga eseguito o modificato in base alle disposizioni che essa si riserva di dare, caso per caso. La societa' potra' sempre allacciare nuove utenze anche alle tubazioni di diramazione, purché prima del contatore.
- Art.8 e' vietato all'utente immettere nelle sue tubazioni, allacciate al contatore, acqua di altra provenienza. Egli dovra' permettere, in qualsiasi momento, l'accesso ai suoi locali e terreni del personale della societa' per controllare l'esatta osservanza dei patti convenuti
- Art.9 l'utente dovra', in qualunque momento ed a semplice richiesta, concedere alla societa', anche per gli utenti della stessa, di attraversare, a minor danno, le sue proprieta' con le tubazioni ritenute necessarie dalla societa' stessa e di accedere alle predette proprieta', per le relative riparazioni, contro pagamento dei soli danni ed indennizzi (da valutarsi a mezzo di periti), se si tratta di tubazioni principali, gratuitamente, se si tratta di tubazioni secondarie; intendendosi che questo impegno non implica sin d'ora, costituzione di servitu' su tutti i fondi dell'utente, ma solo autorizzazione preventiva da valere nel caso che gli attraversamenti o le riparazioni fossero ritenute necessarie a giudizio della Societa'.
- Art.10 il contatore e' di proprieta' della Societa' e l'utente paghera' il canone stabilito per nolo e manutenzione ordinaria dello stesso. L'utente dovra' inoltre versare a garanzia degli obblighi assunti, e come anticipazione sulla fornitura una somma infruttifera proporzionata all'importanza della fornitura stessa, da rimanere a mani della societa' fino ad esaurimento dei reciproci impegni. Tale somma verra' restituita all'utente al cessare di ogni rapporto alla societa', sotto deduzione degli eventuali addebiti per residui di fornitura, guasti o manomissioni riscontrate nell'impianto o nel contatore dell'utente stesso. La societa' si riserva il diritto di sostituire senza preavviso il contatore ogni qual volta lo ritenesse necessario e l'utente non potra' opporvisi quand'anche il contatore fosse collocato all'interno della proprieta' o dell'abitazione. L'utente ha diritto di richiedere in qualunque

momento la verifica del contatore in contraddittorio con la società previo versamento della somma di lit. 2.000.- Qualora il contatore risultasse non segnare esatto l'utente avrà diritto alla restituzione del versamento stesso e sarà provveduto alla rettifica dei consumi d'acqua del trimestre in corso e di quello precedente. Si ritiene esatto un contatore che non presenti errori di misurazione in più od in meno superiori al 5%.

- Art.11 l'utente dovrà provvedere a difendere e preservare da manomissioni e dal gelo le condutture, il contatore, le prese e gli altri accessori dell'impianto di derivazione; esso è responsabile verso la società dei guasti e danni che avvenissero per furto, gelo, vandalismo od altra causa anche se causati da estranei e dovrà rimborsare la stessa di tutte le spese per le riparazioni e sostituzioni, nonché del presunto quantitativo d'acqua andata perduta.
- Art.12 in caso di mancato od irregolare funzionamento del contatore, verrà addebitato all'utente un quantitativo d'acqua stabilito in base al consumo medio ed alle eventuali variazioni di colture.
- Art.13 L'ammontare dell'importo dell'acqua impegnata ed il nolo del contatore saranno pagati a semestri anticipati od a fatturazione avvenuta a seconda che trattasi di acqua irrigua o per usi diversi; l'importo dell'acqua consumata in più, oltre quella impegnata, nel quantitativo segnato dal contatore dovrà essere pagata con l'aumento del 20%. I pagamenti tanto delle somme suindicate, che dei lavori e riparazioni, devono essere fatti entro dieci giorni rispettivamente dalle singole scadenze o dal ricevimento della fattura all'ufficio cassa della società; dopo tale epoca con l'aggiunta del 2% dell'importo della fattura per ogni mese di ritardo o sua frazione e con un minimo di lit.100.- per ogni quietanza. In caso di ritardo al pagamento superiore a dieci giorni la società potrà sospendere sino ad effettuato pagamento l'erogazione dell'acqua senza obbligo di preavviso, senza che l'utente possa pretendere alcun risarcimento e senza che cessi da parte dello stesso, l'obbligo dell'intera corresponsione pattuita. L'utente dovrà rimborsare alla società le spese occorse per tale sospensione, egli anche se non utilizzasse l'acqua impegnata sarà sempre tenuto al pagamento del minimo pattuito e del nolo del contatore. La quantità di acqua utilizzata in meno del minimo contrattuale non può essere compensata con quella consumata in più nei periodi precedenti o seguenti.
- Art.14 in ogni caso di infrazione contrattuale, la società potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, restando sempre l'utente obbligato alla intera corresponsione della fornitura e non potrà avanzare pretese per risarcimento di danni.
- Art.15 L'utente si obbliga a vigilare che nessuna manovra abusiva o fraudolenta venga fatta al contatore ed all'impianto di derivazione ed a denunciare subito alla società, qualsiasi irregolarità riscontrasse e si riconosce in ogni modo responsabile di qualsiasi manomissione avvenuta. L'utente che altera in qualsiasi maniera l'impianto, od una parte di esso per usufruire di maggior quantitativo d'acqua, in confronto a quanto pattuito o che in qualsiasi modo tenta di frodare la società sarà passibile di una ammenda accettata e convenuta di lit.25.000.- per l'acqua ad uso domestico e di lit.100.000.- per l'acqua ad uso irriguo oltre al risarcimento dei danni. La società avrà pure il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione, dell'acqua senza costituzione di mora ed a seconda della gravità del caso e senza pregiudizio delle pene sancite dalla legge contro i frodatori.
- Art.16 L'utente non potrà reclamare indennità di sorta per le interruzioni o sospensioni di qualsiasi durata della erogazione dell'acqua, né potrà proporre azioni di danni ai quali esplicitamente rinuncia quando le interruzioni o sospensioni derivassero da guasti ai macchinari ed alle tubazioni, da interruzione di corrente elettrica o da altri casi di forza maggiore. Soltanto se l'interruzione totale della erogazione d'acqua al contatore durasse più di dieci giorni consecutivi, l'utente avrà diritto ad una proporzionale riduzione dell'ammontare minimo della fornitura limitata al tempo successivo alla richiesta fattane per iscritto alla società e sempre che il consumo minimo contrattuale non sia già stato raggiunto.
- Art.17 Qualunque spesa, tassa od altro gravame inerente alla scrittura per fornitura d'acqua e' a carico dell'utente. Per ogni domanda di trapasso o variazione nella intestazione dell'utenza dovrà essere corrisposto un diritto fisso. Quando a richiesta dell'utente o per inadempienza od infrazioni contrattuali o per altre ragioni dovute allo stesso, la società procedesse alla chiusura del rubinetto di presa dell'impianto, l'utente è tenuto a rimborsare la spesa nella misura di almeno un'ora di mano d'opera.
- Art.18 La società si riserva di modificare o completare le presenti norme con quelle altre prescrizioni che credesse necessario come pure di variare le tariffe.
- Art.19 L'eventuale avviso della società per modificazione alle vigenti norme e tariffe le notificazioni degli utenti per disdette nonché quelle che la società dovesse dare agli stessi, entrambe entro il 30 settembre di ogni anno si intenderanno legalmente intimate quando siano trasmesse a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se le lettere non potessero essere consegnate perché l'utente non fosse reperibile al domicilio da lui indicato nella scrittura di fornitura d'acqua.
- Art.20 La società elegge il suo domicilio presso la sua sede sociale. L'utente si intende domiciliato nel luogo indicato nella scrittura per fornitura d'acqua. Per ogni contestazione sarà competente l'autorità giudiziaria di Genova. Il consiglio dopo approfondito esame approva ad unanimità il regolamento proposto e dà mandato al presidente di depositarne una copia presso un notaio in Genova dove ha sede la società. Non essendovi altre pratiche da trattare il presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 18,10 previa compilazione lettura ed approvazione del presente verbale.